

# STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

---

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO  
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32  
www.studiomoriscoragni.com

**Dott. FORTUNATO MORISCO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 11 maggio 2018

## **Circolare 5/2018: FATTURAZIONE ELETTRONICA CESSIONE DI BENZINA**

Come noto la Finanziaria 2018 ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione devono essere **documentati** utilizzando **esclusivamente** la fattura elettronica in quanto è stata disposta la soppressione della scheda carburante.

Inoltre, al fine di poter detrarre l’IVA dell’acquisto di carburanti / dedurre il costo, occorre che il pagamento degli acquisti di carburante venga effettuato utilizzando **strumenti “tracciabili”** (quindi non contante). Di seguito si illustra quanto appena citato

### **DOCUMENTAZIONE DELLE CESSIONI DI CARBURANTE**

La Finanziaria 2018 **ha introdotto**, a decorrere **dall’1.7.2018**, l’obbligo di utilizzo delle fatture elettroniche per le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate **ha precisato** che le cessioni in esame vanno riferite alla **benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione**.

Ne consegue che **sono escluse** dall’obbligo di fattura elettronica dall’1.7.2018, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio (per le quali l’obbligo è posticipato di 6 mesi)

## **CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA**

---

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura elettronica non dovrà contenere obbligatoriamente l'**indicazione del numero di targa** o altro estremo identificativo del veicolo; tali elementi tuttavia possono essere indicati al fine di una **puntuale "tracciabilità" della spesa e per ricondurre la stessa ad un determinato veicolo**. A tal fine il **numero di targa** può essere riportato nel campo "Mezzo Trasporto" del file fattura elettronica.

### ***Rifornimenti di carburante e altri acquisti***

Nel caso in cui siano effettuate, contestualmente o in momenti diversi, **più operazioni** da esporre in un'unica fattura ma **solo alcune di esse soggette al nuovo obbligo di fatturazione elettronica**, quest'ultima modalità è **obbligatoria per l'intero documento**.

Così, ad esempio, in presenza di rifornimenti di carburante presso un distributore e di interventi di riparazione / sostituzione / lavaggio, ovvero acquisti di beni / servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni è emessa in forma elettronica.

## **FATTURA DIFFERITA**

---

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate alle cessioni di carburante documentate con fattura elettronica è applicabile quanto previsto in materia di **fattura differita** di cui all'art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72 a condizione che all'atto della cessione del carburante sia consegnato all'acquirente un documento cartaceo / informatico contenente l'indicazione della data, delle generalità del cedente / acquirente e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura / qualità / quantità dei beni ceduti.

È possibile utilizzare come documenti anche i **buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche**.

È quindi possibile emettere **un'unica fattura entro il 15 del mese successivo** riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

## **ESCLUSIONE MINIMI / FORFETARI**

---

È confermato che i soggetti minimi / forfetari sono **esclusi** dall'obbligo della fattura elettronica **anche per le operazioni dall'1.7.2018**.

## **CESSIONI DI CARBURANTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

---

Come sopra accennato, il Legislatore ha previsto che, ai fini della **detrazione dell'IVA / deduzione del costo**, gli acquisti di carburante devono essere **effettuati tramite strumenti "tracciabili"**.

Con il Provvedimento 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti **"altri" mezzi di pagamento** ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA:

- **assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali** di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- **mezzi di pagamento elettronici** previsti dall'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
  - **addebito diretto;**

- **bonifico bancario / postale;**
- **bollettino postale;**
- **carte di debito, di credito, prepagate** ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

Come evidenziato dall'Agenzia nel citato Provvedimento, i suddetti mezzi di pagamento sono **idonei altresì a consentire la deducibilità del costo.**

## **CARTE E BUONI CARBURANTE**

---

Come precisato nel citato Provvedimento 4.4.2018 i suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione **anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.**

In particolare ciò si riscontra nel **contratto di netting** *“laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera”.*

Sul punto l'Agenzia richiama anche *“ulteriori sistemi, variamente denominati”*, che consentono l'acquisto esclusivo di carburante nel caso in cui la cessione / ricarica della carta sia **regolata con i predetti strumenti di pagamento.**

Nella Circolare n. 8/E in esame l'Agenzia precisa che *“l'obbligo di pagamento con tali modalità all'atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica”.*

A tal proposito l'Agenzia fornisce le seguenti esemplificazioni:

- compagnia petrolifera che emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono all'acquirente di recarsi presso un **impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia** e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti. In tal caso la fattura elettronica va emessa al momento della cessione / ricarica;
- buono / carta che consente di rifornirsi presso **plurimi soggetti** (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. “pompe bianche”) ovvero di acquistare più beni / servizi.

Ciò rappresenta un **documento di legittimazione**, la cui cessione **non è soggetta ad IVA** e conseguentemente all'obbligo di fattura elettronica.

## **PAGAMENTI EFFETTUATI IN VIA MEDIATA**

---

Nella Circolare n. 8/E in esame l'Agenzia fa riferimento anche ai **pagamenti effettuati da un soggetto passivo in via mediata**, *“allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”*, fornendo i seguenti esempi.

**Esempio 1** Rifornimento di un'auto aziendale effettuato da un dipendente (o un amministratore) durante una trasferta di lavoro. In caso di pagamento con carta di credito / debito / prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel citato Provvedimento 4.4.2018) con il relativo rimborso tramite una modalità tracciata (ad esempio, bonifico bancario unitamente alla retribuzione), *“la riconducibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità”.*

**Esempio 2** Servizi offerti dai vari operatori di settore (card, applicazioni per smartphone / tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che permettono l'acquisto di carburante con addebito diretto su c/c o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo)

dell'acquirente (soggetto passivo), ovvero che attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.

Nel caso in cui i diversi rapporti (acquirente / operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore / cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite modalità tracciate, la riferibilità del versamento va attribuita all'acquirente e, conseguentemente, la spesa sarà deducibile.

\* \* \* \* \*

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni